

*COMUNE DI FORTE DEI MARMI*

*PROVINCIA DI LUCCA*

**REGOLAMENTO**  
**COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO**  
**DELLE COMMISSIONI CONSILIARI**

# COMUNE DI FORTE DEI MARMI

PROVINCIA DI LUCCA

## Regolamento comunale per il funzionamento delle commissioni consiliari

### SOMMARIO

Articolo	DESCRIZIONE
	<b>Capo I - Disposizioni generali</b>
1	Oggetto del regolamento
2	Commissioni consiliari
3	Compiti delle commissioni consultive permanenti
4	Compiti delle commissioni consiliari consultive straordinarie di studio
5	Compiti delle commissioni consiliari di controllo o di garanzia
6	Compiti delle commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione
7	Audizioni
8	Costituzione delle commissioni consiliari
9	Nomina delle commissioni consiliari
	<b>Capo II - Presidenza e segreteria delle commissioni consiliari</b>
10	Presidenza delle commissioni consiliari
11	Segretario delle commissioni consiliari
	<b>Capo III - Funzionamento delle commissioni</b>
12	Convocazione delle commissioni
13	Validità delle sedute - Sedute segrete
14	Verbali delle commissioni
15	Conferenza dei presidenti delle commissioni - Riunioni congiunte
16	Sostituzione dei componenti le commissioni consiliari
	<b>Capo IV - Disposizioni finali</b>
17	Leggi ed atti regolamentari
18	Pubblicità del regolamento
19	Entrata in vigore

## **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Oggetto del regolamento.**

1. Il presente regolamento disciplina la nomina ed il funzionamento delle commissioni consiliari quali organi interni del consiglio comunale e viene emanato in applicazione dello statuto in relazione al disposto degli artt. 7, 38, comma 6, 44 e 96 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

### **Art. 2 - Commissioni consiliari.**

1. Ai fini del presente regolamento le commissioni consiliari si distinguono in:

- a) commissioni consiliari consultive permanenti;
- b) commissioni consiliari consultive straordinarie di studio;
- c) commissioni consiliari di controllo e di garanzia;
- d) commissioni consiliari di indagine sull'attività dell'amministrazione.

### **Art. 3 - Compiti delle commissioni consultive permanenti.**

1. Le commissioni consiliari consultive permanenti, concorrono, con il consiglio comunale, nello svolgimento di compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e corrispondono, di massima, alle aree di intervento in cui sono raggruppati i vari settori funzionali dell'amministrazione.

2. Spetta, in particolare, alle dette commissioni, assumere iniziative ed effettuare approfondimenti, esprimendo il proprio parere, obbligatorio ma non vincolante, nelle seguenti ipotesi:

- a) in tema di controllo della gestione;
- b) nella formazione dei programmi di investimento;
- c) nella emanazione dei regolamenti e dei piani programmatici con pareri preventivi ivi comprese le proposte di modifica dello statuto e dei regolamenti;
- d) nella gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal comune, compresi i relativi statuti e regolamenti;

3. Spetta alle dette commissioni l'iniziativa di proposte di deliberazioni e mozioni nelle materie di competenza del consiglio comunale di cui all'art. 42 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

4. Sono sottoposte obbligatoriamente all'esame delle commissioni consultive permanenti le proposte di deliberazione di competenza del C.C. sulle quali siano stati espressi pareri non favorevoli dai responsabili dei servizi. La commissione dovrà esprimersi con parere motivato entro 10 giorni dalla richiesta.

### **Art. - 4 - Compiti delle commissioni consiliari consultive straordinarie di studio.**

1. Per lo studio di problemi straordinari molto complessi il consiglio comunale può costituire, con apposito atto, nel suo seno, in qualsiasi momento, commissioni consiliari consultive di studio.

2. In relazione alla complessità dei problemi, le dette commissioni potranno essere assistite dai responsabili dei servizi e da esperti esterni.

3. Con la deliberazione di costituzione della commissione consultiva straordinaria di studio dovranno essere eventualmente designati i dipendenti comunali e gli esperti esterni. La stessa

deliberazione dovrà indicare il termine entro cui dovranno essere consegnati gli atti al consiglio comunale.

4. Gli incarichi ad esperti esterni dovranno essere conferiti con apposita convenzione, approvata dalla giunta comunale, dalla quale dovranno risultare:

a) la durata del rapporto che non potrà superare quello previsto per la consegna degli atti dal precedente comma 3;

b) i criteri per la determinazione del compenso e l'ammontare presunto;

c) la natura privatistica del rapporto.

5. I provvedimenti di incarico devono essere corredati da un dettagliato curriculum professionale del prestatore atto a dimostrare le esperienze specifiche nella materia o nel settore cui l'incarico medesimo si riferisce.

#### **Art. 5 - Compiti delle commissioni consiliari di controllo e di garanzia.**

1. Il consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, in relazione al disposto dell'art. 44, comma 1, del T.U. n. 267/2000, può costituire, nel suo seno, in qualsiasi momento, commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi comunali elettivi, dai responsabili dei servizi e dai rappresentanti del comune in altri organismi.

2. Con lo stesso atto di costituzione saranno definiti:

a) l'oggetto e l'ambito del controllo e garanzia;

b) il termine entro cui dovrà essere consegnata la relazione al consiglio comunale.

#### **Art. 6 - Compiti delle commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.**

1. In qualsiasi momento potranno essere costituite, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Collegio dei Revisori dei Conti, commissioni di indagine sull'attività amministrativa finalizzate:

a) ad accertare lo stato di attuazione dei programmi;

b) a verificare la regolarità delle procedure.

#### **Art. 7 - Audizioni.**

1. Tutte le commissioni hanno facoltà di procedere all'audizione:

- del Sindaco, dei consiglieri comunali e degli assessori;
- del segretario comunale, del direttore generale, se nominato, e dei dipendenti comunali;
- dei rappresentanti del comune in altri organismi;
- dei rappresentanti di organismi associativi, forze sociali, politiche ed economiche;
- dell'organo di revisione.

Tutti questi soggetti, se convocati, non possono rifiutarsi.

Le Commissioni sono altresì tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

2. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al consiglio della relazione della commissione. Fino a quel momento i componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

#### **Art. 8 - Costituzione delle commissioni consiliari.**

1. La costituzione di tutte le commissioni consiliari di cui al precedente articolo 2 può essere disposta dal consiglio comunale in qualsiasi momento, ad eccezione di quelle permanenti che debbono essere istituite entro 30 giorni dalla elezione del Sindaco.

2. Con la deliberazione di cui al precedente comma 1 dovranno essere stabiliti:

a) il numero dei componenti di ciascuna commissione assicurando la presenza proporzionale dei rappresentanti di tutti i gruppi consiliari;

b) il numero dei componenti da attribuire distintamente a ciascun gruppo;

c) il numero dei voti attribuiti a ciascun componente, direttamente proporzionale al numero dei componenti del gruppo;

d) l'area amministrativa di competenza;

e) la maggioranza necessaria per l'adozione delle deliberazioni.

f) per le Commissioni di indagine e di studio, l'oggetto e l'ambito dell'indagine nonché il termine per concluderla e riferire al C.C.

3. Tutte le commissioni consiliari dovranno essere composte di soli consiglieri comunali in carica ed in numero dispari.

4. Per la istituzione di dette commissioni consiliari è richiesta la maggioranza dei consiglieri assegnati.

#### **Art. 9 - Nomina delle commissioni consiliari.**

1. Entro 10 giorni dall'adozione della deliberazione consiliare di costituzione delle commissioni consiliari di cui al precedente art. 2 il Sindaco richiede, ai capigruppo consiliari, la designazione dei rispettivi rappresentanti.

2. Decorsi infruttuosamente 10 giorni dalla ricezione della richiesta, sarà nominato il consigliere capogruppo ed, eventualmente, i consiglieri che hanno riportato il maggiore numero di voti.

3. Alla nomina di tutte le commissioni consiliari provvede il Sindaco entro 5 giorni dal termine di cui al precedente comma 2. Con lo stesso atto, da notificare entro 5 giorni a tutti i nominati ed ai capigruppo consiliari, sarà fissata la data della prima riunione per la nomina del presidente e di un vice-presidente.

## **CAPO II PRESIDENZA E SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI**

#### **Art. 10 - Presidenza delle commissioni consiliari.**

1. Le commissioni consiliari provvedono, nella prima riunione, alla elezione, nel loro seno, di un presidente e di un vice-presidente.

2. Il sindaco e gli assessori non possono presiedere alcuna commissione consiliare.

3. Alla elezione del presidente e del vice-presidente si procede con voto palese, con due distinte votazioni, a maggioranza dei voti dei suoi componenti.

4. A norma dell'art. 44, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia di cui al precedente art. 5 è attribuita alle opposizioni.

### **Art. 11 - Segretario delle commissioni consiliari.**

1. Le funzioni di segretario delle commissioni consiliari sono svolte da un dipendente comunale designato dal responsabile del servizio sentito il presidente della commissione interessata.
2. Il segretario delle commissioni ha il compito:
  - a) di assicurare l'ordinata organizzazione dell'ufficio, del protocollo speciale e dell'archivio della commissione;
  - b) di partecipare ai lavori delle commissioni e redigerne i verbali;
  - c) di curare tutti gli adempimenti conseguenti.

## **CAPO III FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI**

### **Art. 12 - Convocazione delle commissioni.**

1. Le commissioni consiliari possono essere convocate in qualsiasi momento:
  - a) per iniziativa del presidente;
  - b) a richiesta di almeno 3 suoi componenti;
  - c) a richiesta del sindaco.
2. Le convocazioni di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 1 debbono avere luogo entro 10 giorni dalla acquisizione delle richieste al protocollo speciale della commissione.
3. L'avviso di convocazione delle commissioni deve indicare:
  - a) il luogo e l'ora della riunione;
  - b) l'elenco degli argomenti da trattare;
  - c) il luogo di deposito per la visione delle singole pratiche.
4. L'avviso di convocazione di cui al precedente comma 3 deve essere notificato almeno tre giorni interi liberi prima di quello stabilito per le riunioni, salvo i casi di urgenza in cui l'avviso deve essere notificato almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per la seduta .
5. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno dovranno essere messi a disposizione degli interessati almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per la seduta .

### **Art. 13 - Validità delle sedute - Sedute segrete.**

1. Le riunioni delle commissioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
2. Le sedute delle commissioni comunali, di norma, sono pubbliche. Sono obbligatoriamente segrete quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamenti sul comportamento e la moralità delle persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocimento agli interessi del comune.
3. Il sindaco e gli assessori comunali possono sempre partecipare senza diritto di voto, ma con diritto di intervento, alle riunioni in tutte le commissioni. Gli stessi hanno diritto di sedere al tavolo delle commissioni. Richiesti, hanno l'obbligo di presenziare alle riunioni.
4. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere in qualsiasi momento da esperti senza alcun onere a carico del bilancio comunale.

### **Art. 14 - Verbali delle commissioni.**

1. I verbali delle commissioni sono approvati nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono. I

componenti delle commissioni, in questa sede, hanno facoltà di richiedere rettifiche ed integrazioni.

2. Copia di tutti i verbali delle commissioni consiliari dovrà essere inserita nel rispettivo fascicolo.

3. Tutti i verbali delle commissioni consiliari dovranno essere richiamati nelle proposte di deliberazione.

#### **Art. 15 - Conferenza dei presidenti delle commissioni - Riunioni congiunte.**

1. Il sindaco ha facoltà di indire conferenze dei presidenti delle commissioni consiliari consultive permanenti per approfondire argomenti riguardanti più di una commissione.

2. Per l'esame di problemi riguardanti le materie e competenze di più commissioni, il sindaco, sentiti i rispettivi presidenti, ha facoltà di indire riunioni congiunte di più commissioni.

3. Le riunioni congiunte di cui al precedente comma sono presiedute da un consiglio di presidenza formato da tutti i presidenti diretto dal presidente della commissione costituita per prima.

#### **Art. 16 - Sostituzione dei componenti le commissioni consiliari.**

1. Cessano automaticamente dalla carica di componente delle commissioni consiliari coloro che, per qualsiasi motivo, cessano dalla carica di consigliere comunale.

2. Cessano altresì dalla carica coloro che si dimettono dal gruppo consiliare che li aveva designati.

3. Alle sostituzioni, anche in caso di dimissioni da componente, provvede sempre il Sindaco con apposito atto, osservando la procedura di cui al precedente art. 9.

4. In caso di temporaneo impedimento ciascun membro della commissione ha facoltà di farsi sostituire da altro consigliere dello stesso gruppo consiliare. La sostituzione dovrà essere fatta in calce all'avviso di convocazione e sottoscritta dal titolare della carica.

## **CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 17 - Leggi ed atti regolamentari.**

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate, nell'ordine, in quanto applicabili:
  - a) lo statuto;
  - b) il regolamento comunale per il funzionamento del consiglio comunale;
  - c) i regolamenti comunali speciali;
  - d) le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

### **Art. 18 - Pubblicità del regolamento.**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale, sarà inviata:
  - a tutti i consiglieri comunali e agli eventuali assessori esterni in carica;
  - ai segretari delle commissioni consiliari;
  - a tutti i responsabili dei servizi comunali;
  - all'organo di revisione;
3. L'invio di cui al precedente comma, dovrà essere ripetuto ad ogni rinnovo dei consigli e commissioni.

### **Art. 19 - Entrata in vigore.**

Il presente regolamento entrerà in vigore una volta divenuta esecutiva la delibera di approvazione.